

## ALLEGATO IX

## “ALLEGATO VIII (articolo 88)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

## A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:


	Navi	Senza limite	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
zattera di salvataggio <sup>(a)</sup> (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)	x (2)	x				
zattera di salvataggio costiera <sup>(b)</sup> (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)			x	x		
giubbotti di salvataggio <sup>(c)</sup> almeno categoria 150 (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)	x	x	x	x		
giubbotti di salvataggio <sup>(c)</sup> almeno categoria 100 (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)					x	x
luce ad attivazione automatica <sup>(d)</sup> (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x			
salvagente anulare <sup>(e)</sup> con cima	x (2)	x	x	x	x	x
boetta luminosa <sup>(d)</sup> per salvagente		x	x	x		
boetta fumogena <sup>(f)</sup>	x (4)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)
fuochi a mano a luce rossa <sup>(f)</sup>	x (4)	x (3)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)
razzi a paracadute a luce rossa <sup>(f)</sup>	x (4)	x (3)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)
bussola e tabelle di deviazione <sup>(g)</sup>	x	x	x	x		
orologio	x	x	x			
barometro	x	x	x			
binocolo	x	x	x			
scandaglio elettronico o manuale fino a 25 m	x	x	x	x	x	x
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x			
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x	x			
strumenti da carteggio per l’uso delle carte nautiche	x	x	x			
cassetta di pronto soccorso <sup>(h)</sup>	x	x	x	x		
fanali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x	x
pallone nero di fonda (per unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	
apparecchi di segnalazione sonora	x	x	x	x	x	x
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x	x			
apparato VHF-DSC <sup>(m)</sup>	x	x	x			
apparato VHF <sup>(m)</sup>				x	x	x
SSB <sup>(m)</sup>	x					
SSB <sup>(m)</sup> o telefono satellitare <sup>(n)</sup>		x				
E.P.I.R.B. <sup>(m)</sup> funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz	x	x				
riflettore radar <sup>(i)</sup>	x	x	x	x		
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x

## B) Ulteriori dotazione di sicurezza per le imbarcazioni e i natanti da diporto a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte <sup>(l)</sup> con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) <sup>(l)</sup>	x (2)	x (2)	x (1)			

## C) Prescrizioni generali ed equivalenze

1. I mezzi collettivi e individuali di salvataggio sono individuati per tutte le persone che l’unità è abilitata a trasportare, fino al massimo di 12, più l’equipaggio.
2. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati e di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
3. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
4. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
5. Gli strumenti da carteggio consistono in un compasso, due squadrette, una riga o una parallela.



6. Le carte nautiche possono essere sostituite dalla cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 10 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo individuale certificato.
9. Per le navi, i locali o i vani chiusi in cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 Kw, sono dotati di un impianto fisso di estinzione degli incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio per almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma 1, lettera p), del regolamento, sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato.
10. Per le imbarcazioni e i natanti marcati CE, i dispositivi antincendio sono conformi all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le imbarcazioni e i natanti non marcati CE i dispositivi antincendio sono conformi all'allegato V, lettera e), del regolamento.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.
12. L'apparato VHF con DSC deve essere collegato all'apparato GPS, qualora non integrato.

#### D) Riferimenti normativi

- a) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 12/08/2002, n. 219, o certificate SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- b) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 02/03/2009.
- c) I giubbotti di salvataggio per natanti e imbarcazioni sono dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla lettera circolare Serie Generale n. 80/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, del 17/11/2009. I giubbotti di salvataggio per le navi sono dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate.
- d) Le luci ad attivazione automatica per i giubbotti e la boetta luminosa per i salvagenti sono dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- e) Il salvagente anulare è un dispositivo certificato SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvato secondo il DM del 29/9/1999, n. 385.
- f) I razzi, i fuochi a mano e le boette fumogene sono certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- g) Le bussole magnetiche sono disciplinate con il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 e successive modifiche.
- h) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è determinato dalla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità del 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- i) Dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- l) Dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- m) Apparat conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- n) Telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.”

